

**Quesito n. 1**

*Si chiede di chiarire l'elenco del personale ed il numero dei lavoratori addetti al servizio, in quanto non ve ne è menzione nel disciplinare di gara.*

**Risposta**

Il personale impegnato nella conduzione del servizio bar è il seguente:

1 Unità - liv. 5 - qualifica barista - per n. 40 ore settimanali;

1 Unità - liv. 6 - qualifica barista - per n. 30 ore settimanali.

**Quesito n. 2**

*Si chiede se è possibile ricorrere all'istituto dell'Avvalimento per ciò che concerne le certificazioni richieste, nonché l'avvalimento per i requisiti tecnici-economici.*

**Risposta**

Si premette che la finalità dell'istituto dell'avvalimento è quella di ampliare la platea dei possibili contraenti della pubblica amministrazione: tale obiettivo deve, comunque, essere bilanciato con l'esigenza di garantire alla stazione appaltante un aggiudicatario affidabile; ne consegue, pertanto, che il prestito di mezzi e risorse da parte dell'ausiliaria a favore dell'ausiliata deve essere concreto ed effettivo e non meramente cartolare e astratto.

Riguardo le certificazioni di qualità richieste al paragrafo 9.2.3, lett. b) e c) del Disciplinare di gara, è ammissibile l'avvalimento delle certificazioni a condizione che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata l'intera organizzazione aziendale, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse che le hanno consentito di acquisire la certificazione di qualità da mettere a disposizione.

I citati punti dovranno risultare espressamente dal relativo contratto di avvalimento: cioè, al fine di evitare che il prestito di tali requisiti rimanga su un piano meramente astratto e cartolare, è necessario che dal contratto di avvalimento emerga, in modo determinato o determinabile e non quale semplice forma di stile, l'impegno dell'avvalsa sia a diventare un garante dell'impresa ausiliata sul versante economico-finanziario sia a vincolarsi finanziariamente nei confronti della stazione appaltante (v. Parere di Precontenzioso ANAC n. 1343 del 20/12/2017).

Riguardo l'avvalimento per i requisiti tecnici ed economici, questo è ammissibile.

L'operatore economico può, infatti, avvalersi delle capacità di altri soggetti in relazione alle esperienze professionali pertinenti, a condizione, però, che siano questi ultimi a eseguire direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

Il relativo contratto di avvalimento dovrà recare l'impegno dell'ausiliaria ad eseguire direttamente i servizi per i quali tali capacità sono richieste (v. Parere di Precontenzioso ANAC n. 221 del 01/03/2017 e n. 1343 del 20/12/2017) e l'indicazione delle risorse messe a disposizione che dà concretezza all'obbligo dell'ausiliaria di fornire all'ausiliata i mezzi necessari.

Anche con riferimento ai requisiti economici richiesti, è necessario che si evidenzi nel relativo contratto di avvalimento l'impegno espresso a prestare ed a mettere a disposizione dell'ausiliata la complessiva solidità finanziaria ed il patrimonio esperienziale, garantendo così una determinata affidabilità e un concreto supplemento di responsabilità (v. Cons. St., sez. V, 30.10.2017, n. 4973; sez. III, 11.07.2017, n. 3422; sez. V, 15.03.2016, n. 1032; Sez. III, 17.11.2015, n. 5703, 04.11.2015, nn. 5038 e 5041).